

DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO

Settore Sport

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA FATTORI N. 23/A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE POZZO STRADA.

Premesso che la Città ha l'interesse ad assegnare l'impianto sportivo municipale sito in Torino - Via Fattori n. 23/A con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07976/003 (esecutiva dal 10 gennaio 2009) e l' A.S.D. Culturale Pozzo Strada, con sede legale in Torino, Via Fattori n. 23/A, Codice Fiscale n. 80089950010, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, Via _____, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Pozzo Strada, di seguito denominata soggetto convenzionato o concessionario, la gestione dell'impianto sportivo sito in Torino - in via Fattori n. 23/a – che consta di un'area di circa 6331 mq che ospita le seguenti strutture: 12 campi da bocce scoperti; un bocciodromo comprendente 4 campi e una tribuna; due campi da tennis in terra rossa coperti da tensostrutture rimovibili, con annesso un piccolo fabbricato adattato a spogliatoio con servizi igienici per disabili; una piastra polivalente; due piccole tribune aperte di fronte ai campi da tennis; un prefabbricato in lamiera e una casetta prefabbricata in legno ad uso ufficio; diversi bassi fabbricati utilizzati come depositi; una serie di tettoie aperte; un fabbricato a forma di "L" costituito da un piano rialzato ed un piano seminterrato. Il piano rialzato comprende: una balconata verandata utilizzata per attività ricreative, un salone bar, un salone ristorante, una sala riservata al gioco delle carte, nonché tre locali di minori dimensioni utilizzati come magazzini e depositi per il bar. Al piano interrato sono invece ubicati: un salone utilizzato come archivio e deposito, i servizi igienici, una cantina, un locale deposito, un locale magazzino e una centrale termica.

Il concessionario, effettuerà la gestione dell'impianto sportivo, senza alcun onere da parte della Città, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2

Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto, nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compensi previsti dall'art. 936 del C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatisi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3

Durata

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4

Canone

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 8.720,00 annui IVA inclusa da versare in quattro rate trimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circostrizione 3.

Tale canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad impianti similari.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art.1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

Per il periodo di vacanza contrattuale l'A.S.D. Culturale Pozzo Strada provvederà al pagamento dell'indennità di occupazione sulla base delle condizioni contrattuali contemplate nella deliberazione del Consiglio Comunale del 7 maggio 1986 n. mecc. 8604782/08, esecutiva dal 6

giugno 1986. Tale indennità dovrà essere versata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3 entro e non oltre 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il disciplinare di convenzione.

ART. 5 **Finalità Sociali**

Il concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il concessionario metterà a disposizione della Circoscrizione 3 l'impianto un giorno al mese su richiesta formulata con almeno quindici giorni di preavviso, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività del concessionario.

ART. 6 **Orario di apertura**

Il concessionario garantisce l'apertura per il gioco dal lunedì alla domenica con il seguente orario: lunedì dalle ore 11.00 alle ore 19.00; dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 22.00 e alla domenica dalla ore 9.00 alle ore 20.00.

L'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22,00, in ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", degli articoli 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente Territorio, da parte dell'associazione convenzionata interessata, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 **Tariffe**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate con delibera dalla Giunta Comunale della Città nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi di cui sopra saranno introitati dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8

Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9

Obblighi assicurativi

Il soggetto convenzionato risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i., e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo"; relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali all'atto della stipula della convenzione.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inviare ai competenti uffici della Circostrizione, copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il soggetto convenzionato si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del soggetto convenzionato impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di Legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14

Manutenzioni

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del concessionario. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

In particolare, durante la concessione sono a carico del soggetto convenzionato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura delle piante ad alto fusto, queste devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il concessionario dovrà porre particolare cura nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto.

Eventuali nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15

Utenze e tassa raccolta rifiuti

Le utenze saranno così suddivise:
a carico del concessionario:

- il 30% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;

- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare, qualora non sia già avvenuto, contatori separati entro tre mesi dall'esecutività della deliberazione che approva la presente convenzione pena la revoca della concessione stessa;
- interamente le spese telefoniche a la tassa raccolta rifiuti;

a carico della Città:

- il 70% costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

Il concessionario trasmetterà alla Circoscrizione 3 copia delle volture e della documentazione relativa agli eventuali interventi tecnici.

Il concessionario manterrà la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze e la Città provvederà al rimborso della percentuale di competenza.

ART. 16

Attrezzature

La Città potrà mettere a disposizione, in comodato (Artt. 1807 cod. civ. e sgg.), e fatto salvo il negligente utilizzo del concessionario, anche per la manutenzione, tutte le eventuali attrezzature e gli eventuali beni mobili inventariati esistenti presso il complesso, i quali verranno fatti constare da apposito verbale da redigersi da parte di un rappresentante della Circoscrizione. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 17

Controlli

Apposita Commissione di Controllo, prevista dal vigente Regolamento n. 295, verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione 3.

I Funzionari della Città di Torino e della Circoscrizione 3 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Il Concessionario sarà tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295.

ART. 18

Sanzioni

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 17 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui all'art. 21 del Regolamento della Città di Torino n. 295.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto a quanto disposto nella convenzione, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di deliberazione del Consiglio Comunale e previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

ART. 19 **Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Civica Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al precedente articolo 4.

ART. 20 **Restituzione impianto**

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo, le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati alla Città in perfetto stato d'uso e manutenzione libere da cose o persone entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 21 **Rinnovo**

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno 180 giorni prima della scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate.

ART. 22 **Cauzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà prestare cauzione, tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città di Euro 4.360,00. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle

obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 23
Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di registrazione, di contratto e conseguenti sono a carico del concessionario.

ART. 24
Domicilio legale e Controversie (Foro competente)

A tutti gli effetti della presente convenzione, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 25
Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non dal momento dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale approvante la concessione di cui trattasi.

ART. 26
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti nella presente convenzione è obbligatorio, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga di informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3.